136318-26

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Gaetano De Amicis	- Presidente -	Sent. n. sez. 1314/2026
Maria Grazia Benedetti		CC – 14/10/2026
Martino Rosati		R.G.N. 34573/2026
Roberta Licci		
Giuseppe Biondi	- Relatore -	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari

nel procedimento a carico di
[redacted]

avverso la sentenza emessa in data 24/09/2026 dalla Corte di appello di Bari

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giuseppe Biondi;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. [redacted] del foro di Bari, difensore di [redacted] che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari ha rifiutato la consegna di [redacted] all'Autorità giudiziaria dello Stato di Romania che ne ha fatto richiesta a mezzo di mandato di arresto europeo, emesso in data 11 giugno 2026 dal Tribunale ordinario di Iasi per il duplice reato di privazione illegale della libertà punito dall'art. 205, commi 1 e 3, lett. c), del codice penale rumeno, per il quale ha riportato condanna alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, giusta sentenza penale n. 1628 del 30 giugno 2025 del Tribunale ordinario di Iasi riformata e definitiva mediante la decisione penale n. 534 del 4 giugno 2026 della Corte di Appello di Iasi.

La Corte distrettuale ha ritenuto sussistente la condizione della doppia punibilità e ha escluso la ricorrenza delle specifiche condizioni ostative di cui all'art. 18 della legge n. 69 del 2005, ovvero le ragioni di rifiuto facoltativo previste dall'art. 18-*bis*, in particolare dai commi 2 e 2-*bis*, legge cit.

Tuttavia, ha ritenuto sussistente il rischio di sottoposizione del [redacted] a trattamento penitenziario inumano ovvero degradante e, per tale ragione, ne ha rifiutato la consegna.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, deducendo un unico motivo che si riassume ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Si deduce violazione dell'art. 3, § 2, TUE e degli artt. 4, §§ 2, lett. c), 5 e 6, della decisione quadro 2008/909/GAI, alla luce dell'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

Orbene, la pronuncia impugnata è viziata da violazione di legge, *ex* art. 606, comma 1, lett. b). c.p.p., richiamato dall'art. 22, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69, nella parte in cui, nel rifiutare la consegna del [redacted] sulla base dell'articolo 2 legge n. 69 del 2005, e dell'art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, la Corte di Appello di Bari ha omesso di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4, § 5, della decisione quadro 2008/909/GAI, e, segnatamente, di chiedere di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettere la sentenza che ha irrogato la pena nei confronti del ricercato, corredata del certificato di cui al modello standard dell'allegato I della decisione quadro da ultimo citata, ai fini dell'esecuzione della suddetta pena nel territorio italiano.

Tale omissione ha determinato a sua volta una violazione dell'articolo 3, § 2, TUE, comportando l'impunità del condannato e la compromissione del suo reinserimento sociale, così pregiudicando gli obiettivi che accompagnano la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia contenuti nell'art. 3, § 2, cit., alla luce di quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con

sentenza della Grande Sezione del 4 giugno 2026 nelle cause riunite C-722/23 e C -91/24.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, che è incorsa, altresì, in ulteriore violazione di legge, là dove ha omesso di valutare — coerentemente con quanto enunciato dalla Corte di giustizia nella succitata sentenza - se alla situazione del [redacted] si applichi l'eccezione prevista dall'art. 6, § 2, lett. c), della decisione quadro 2008/909, e, in particolare, se (tenuto conto delle dichiarazioni rese dal consegnando in sede di interrogatorio e delle circostanze rappresentate dalla stessa Corte d'Appello nella parte della sentenza in cui ha disconosciuto il radicamento in Italia da almeno cinque anni del condannato che aveva invocato l'applicazione dell'articolo 18-*bis*, comma 2, della legge MAE, proclamando la propria innocenza e dichiarando di volere scontare la pena in Italia), questi si sia stabilito in Italia a seguito o in connessione con il procedimento penale che ha condotto alla sua condanna in Romania.

3. E' stata trasmessa memoria difensiva in data 9 ottobre 2026 con la quale si è chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il procedimento si è svolto con trattazione orale e le parti hanno rassegnato le conclusioni così come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Con la recente sentenza della Grande Camera della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 giugno 2026 (cause C-722/23 Rugu e C-91/24 Aucroix), che si pone, in un certo senso, in continuità con la precedente sentenza della medesima Corte del 4 settembre 2025, C-305/22, si è affermato che l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev'essere interpretato nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, come modificata, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva non può, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6.

Per contro, in caso di un siffatto rifiuto, lo Stato membro di esecuzione, al

fine di evitare la suddetta impunità, è tenuto ad avvalersi delle disposizioni dell'articolo 4, § 5, della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, chiedendo, di propria iniziativa, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza che irroga tale pena, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I di quest'ultima decisione quadro, ai fini dell'esecuzione di detta pena nel suo territorio.

3. In particolare, le domande di pronuncia pregiudiziale, a base della sentenza della Corte di giustizia, erano state proposte nell'ambito di procedimenti principali nei quali le Autorità dello Stato di esecuzione avevano rifiutato l'esecuzione dei mandati d'arresto europei sulla base dell'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, e, quindi, ritenendo sussistenti seri motivi circa il fatto che l'esecuzione avrebbe avuto l'effetto di ledere i diritti fondamentali della persona ricercata.

Con le questioni pregiudiziali il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se l'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, qualora abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'articolo 1, § 3, di tale decisione quadro, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, possa o debba, al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, applicare, in via complementare, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto da tale articolo 4, punto 6.

4. La Corte di giustizia, dopo avere ricordato che il motivo di non esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ai sensi dell'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, ha carattere obbligatorio, e che si applica indipendentemente dalle condizioni di residenza della persona ricercata, mirando a tutelare i diritti fondamentali di tale persona, ha ribadito che quando un'autorità giudiziaria dell'esecuzione, che ha ricevuto un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, decide di applicare il motivo di non esecuzione fondato sull'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, una siffatta decisione pone necessariamente fine alla procedura di consegna istituita da tale decisione quadro, con la conseguenza che la persona ricercata non sarà consegnata alle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente. Per tali motivi, detta persona non sconterà, quindi, in tale Stato membro, la pena detentiva alla quale è stata ivi condannata, almeno per tutto il tempo in cui perdureranno le condizioni che hanno giustificato il rifiuto fondato sullo stesso motivo.

Tuttavia, ha sottolineato la Corte di giustizia, nessuna disposizione della decisione quadro 2002/584 determina le conseguenze di un siffatto rifiuto sull'esecuzione di tale pena nello Stato membro di esecuzione qualora la persona ricercata si trovi nel territorio di quest'ultimo.

5. Dall'altro lato, ha rilevato la Corte europea, il motivo di non esecuzione di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 riveste carattere facoltativo e risponde a condizioni di applicazione nonché a un obiettivo ad esso propri.

In particolare, esso consente il rifiuto dell'esecuzione del mandato di arresto europeo esecutivo, qualora la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegna ad eseguire esso stesso la pena o misura di sicurezza conformemente al suo diritto interno.

Pertanto, l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d'arresto europeo previsto da tale disposizione è subordinata al ricorrere di due condizioni, vale a dire, da un lato, che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, e, dall'altro, che tale Stato si impegni a eseguire, conformemente al proprio diritto interno, la pena o la misura di sicurezza per la quale è stato emesso il mandato d'arresto europeo.

A differenza di quanto constatato riguardo all'articolo 1, § 3, dalla decisione quadro MAE, l'articolo 4, punto 6, di detta decisione quadro introduce la facoltà di non consegnare la persona ricercata in esecuzione del mandato d'arresto europeo qualora siano soddisfatte le predette condizioni.

Dunque, la Corte ha ritenuto che il motivo di non esecuzione facoltativa di cui all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584 è un motivo di non esecuzione autonomo che non è destinato ad applicarsi, a titolo complementare, qualora l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo sia già stata rifiutata dallo Stato membro di esecuzione sulla base dell'articolo 1, § 3, di tale decisione quadro, e ciò quand'anche tale applicazione miri ad evitare che la persona ricercata benefici, in conseguenza di tale rifiuto, di un'impunità per quanto riguarda la condanna che ha giustificato l'emissione di tale mandato d'arresto europeo.

L'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, in via complementare al motivo di non esecuzione obbligatoria derivante dall'articolo 1, § 3, di quest'ultima, infatti, porterebbe a ignorare gli obiettivi perseguiti da ciascuno di tali motivi, nonché la loro rispettiva natura.

6. Constatata, dunque, l'impossibilità di applicare, in via complementare, anche al fine di evitare l'impunità della persona ricercata, il motivo di non esecuzione facoltativa previsto all'articolo 4, punto 6, di tale decisione quadro,

qualora l'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato, sulla base dell'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, la Corte, sulla premessa che, in questo caso, la pena non sarà eseguita nello Stato membro emittente, ha ricordato che tale decisione quadro, letta alla luce delle disposizioni della Carta, non può essere interpretata in modo tale da mettere in discussione l'efficacia del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, di cui il mandato d'arresto europeo, quale previsto dal legislatore dell'Unione, costituisce uno degli elementi essenziali.

Ciò vale a maggior ragione in quanto il meccanismo del mandato d'arresto europeo mira anche ad impedire l'impunità di una persona ricercata che si trovi in un territorio diverso da quello nel quale è sospettata di aver commesso un reato.

Infatti, l'impunità della persona ricercata sarebbe incompatibile con l'obiettivo perseguito tanto dalla decisione quadro 2002/584 quanto dall'articolo 3, § 2, TUE, secondo il quale l'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne, in particolare, i controlli alle frontiere esterne, la prevenzione della criminalità o la lotta contro quest'ultima.

Ne consegue che, qualora un'autorità giudiziaria dell'esecuzione abbia rifiutato di eseguire, sulla base dell'articolo 1, § 3, di tale decisione quadro, un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, tale autorità è tenuta ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto.

In tale prospettiva, le autorità giudiziarie emittenti e quelle di esecuzione devono, al fine di assicurare una cooperazione efficace in materia penale, utilizzare appieno gli strumenti adottati dall'Unione in tale settore in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione

7. A tale riguardo, la Corte ha ricordato che, al pari della decisione quadro 2002/584, la decisione quadro 2008/909 concretizza, nel settore penale, i principi della fiducia reciproca e del riconoscimento reciproco che impongono, segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, a ciascuno Stato membro di ritenere, salvo circostanze eccezionali, che gli altri Stati membri rispettino il diritto dell'Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da tale diritto. Quest'ultima decisione quadro rafforza quindi la cooperazione giudiziaria per quanto riguarda il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze penali quando talune persone siano state condannate a pene detentive o a misure privative della libertà personale in un altro Stato membro, al fine di facilitare il loro reinserimento nella società.

In tale contesto, il rifiuto di esecuzione, sulla base dell'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, di un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione, nello Stato membro emittente, di una pena detentiva, non impedisce all'autorità giudiziaria dell'esecuzione, che si avvale di tale motivo, di applicare le disposizioni della decisione quadro 2008/909 al fine di riconoscere la sentenza, pronunciata nello Stato membro emittente, che ha portato alla condanna di tale persona a tale pena e di farsi carico dell'esecuzione di quest'ultima nel suo territorio.

Infatti, l'applicazione di detto motivo, che verte unicamente sulle condizioni di detenzione della persona condannata nello Stato membro emittente, non pregiudica il principio della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento nei confronti del procedimento che si è legalmente svolto in quest'ultimo Stato membro e che ha condotto a tale sentenza.

Inoltre, anche se le norme previste dalla decisione quadro 2008/909 hanno essenzialmente lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata, resta il fatto che l'applicazione di tali norme è pertinente in situazioni del genere, tenuto conto che l'obiettivo di accrescere le opportunità di reinserimento sociale della persona ricercata una volta scontata la pena a cui essa è stata condannata, benché importante, non ha carattere assoluto, dovendo tale obiettivo essere conciliato con gli obiettivi essenziali della decisione quadro 2002/584 e, in particolare, con quello che consiste nel lottare contro l'impunità di cui potrebbe così beneficiare detta persona.

In una situazione del genere, alla luce degli obiettivi della pena, il reinserimento sociale e la lotta contro l'impunità devono essere considerati in modo complementare, in quanto il reinserimento nella società di una persona che ha subito una condanna a una pena detentiva implica che tale pena sia effettivamente eseguita nello Stato membro di esecuzione.

8. Pertanto, lo Stato membro di esecuzione che ha rifiutato, sulla base dell'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva, è tenuto ad applicare le norme previste dalla decisione quadro 2008/909 al fine di ottenere il riconoscimento, nel suo territorio, della sentenza di condanna pronunciata nello Stato membro emittente che ha giustificato l'emissione del mandato d'arresto europeo e, in base a tale riconoscimento, a garantire l'esecuzione di tale pena nel medesimo territorio.

A tale riguardo, ha sottolineato la Corte, dall'articolo 4, § 1, della decisione quadro 2008/909 risulta che, in linea di principio, spetta allo Stato membro di emissione trasmettere allo Stato membro di esecuzione tale sentenza, corredata del certificato per il quale il modello standard figura nell'allegato I di detta

decisione quadro, ai fini del riconoscimento e dell'esecuzione di detta sentenza nello Stato membro di esecuzione.

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 4, § 5, della medesima decisione quadro, lo Stato membro di esecuzione può, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione di trasmettergli la stessa sentenza, corredata di tale certificato.

Ne consegue che, qualora lo Stato membro di esecuzione abbia rifiutato, in via eccezionale, sulla base dell'articolo 1, § 3, della decisione quadro 2002/584, di eseguire un mandato d'arresto europeo emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva nello Stato membro emittente, lo Stato membro di esecuzione deve garantire che tale pena sia eseguita nel suo territorio chiedendo di propria iniziativa, sulla base dell'articolo 4, § 5, della decisione quadro 2008/909, allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza e il certificato di cui al modello standard dell'allegato I di detta decisione quadro.

9. Certo, ha rilevato la Corte, l'articolo 4, § 5, della decisione quadro 2008/909 non determina un obbligo in capo allo Stato membro di emissione di procedere alla trasmissione degli atti richiesti.

Tuttavia, ha sottolineato la Corte, spetta allo Stato membro di emissione garantire che la prerogativa conferitagli da tale decisione quadro di non trasmettere allo Stato membro di esecuzione la sentenza di condanna emessa da uno dei suoi organi giurisdizionali, nonché il certificato, siano esercitati in modo da consentire una cooperazione efficace tra le autorità competenti degli Stati membri in materia penale. Esso deve, quindi, garantire che il funzionamento del mandato d'arresto europeo e il reciproco riconoscimento delle sentenze in materia penale ai fini della loro esecuzione in un altro Stato membro non siano paralizzati e, di conseguenza, che siano compromessi gli obiettivi che accompagnano la realizzazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, contenuti nell'articolo 3, § 2, TUE.

Pertanto, lo Stato membro emittente, quando intende opporre un siffatto rifiuto allo Stato membro di esecuzione, deve tenere debitamente conto della circostanza che, per tale motivo, la persona condannata resterebbe impunita, il che sarebbe ugualmente idoneo a compromettere il suo reinserimento sociale.

10. Infine, la Corte ha precisato che, ai sensi dell'articolo 6, § 1, della decisione quadro 2008/909, la sentenza corredata del certificato di cui al modello standard dell'allegato I di detta decisione quadro può essere trasmessa, in linea di principio, allo Stato membro di esecuzione ai fini del riconoscimento di tale sentenza e dell'esecuzione della pena soltanto con il consenso della persona condannata, conformemente alla legislazione dello Stato membro di emissione.

Tuttavia, ai sensi delle lett. a) e c) dell'articolo 6, § 2, di tale decisione

quadro, tale consenso non è richiesto qualora la persona condannata sia cittadino dello Stato membro di esecuzione e viva, altresì, nel suo territorio, o qualora sia fuggita o sia altrimenti ritornata in quest'ultimo Stato membro, in particolare a seguito della condanna nello Stato membro di emissione.

11. Così ricostruito l'attuale assetto del diritto dell'Unione europea in materia, è appena il caso di rammentare che la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente all'interpretazione in via pregiudiziale degli atti normativi emanati dagli organismi dell'Unione e le relative sentenze interpretative hanno efficacia "*erga omnes*", mirando ad assicurare l'uniforme interpretazione del diritto dell'Unione europea. Esse, in quanto meramente "dichiarative", operano di principio *ex tunc*, nella misura in cui chiariscono e precisano, quando ve ne sia bisogno, il significato e la portata della norma, quale deve, o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata dal momento della sua entrata in vigore: con la conseguenza che la norma così interpretata può, e deve, essere applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa (CGUE, 27/03/1980, Denkavit italiana, 61/79, par. 16; da ultimo, tra tante, 20/04/2023, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, C-348/22, par. 73; 22/02/2022, RS, C-430/21, par. 77; solo in via eccezionale, l'art. 264, par. 2, TFUE consente alla stessa Corte di limitare l'efficacia retroattiva delle proprie sentenze).

12. Ciò precisato, deve osservarsi che la Corte distrettuale ha rifiutato la consegna di [redacted] con riferimento alla valutazione del rischio di sottoposizione dello stesso a trattamento penitenziario inumano ovvero degradante ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005, attuativo dell'art. 1, § 3, della decisione quadro 2002/584/GAI.

Pur trattandosi di una decisione emessa "allo stato degli atti", così da potere essere sottoposta a nuova valutazione, là dove l'ostacolo alla consegna dovesse venire meno (Sez. 6, n. 23277 del 01/06/2016, Barbu, in motivazione; Sez. 6, n. 35290, 19/07/2018, Sniadecki, Rv. 273780), tuttavia, allo stato, la procedura di consegna risulta definita, non essendo stata impugnata su questo aspetto la sentenza della Corte territoriale, e il consegnando rischia di rimanere impunito.

Orbene, alla luce dei principi espressi nella sopra esposta sentenza della Corte di giustizia del 4 giugno 2026, nelle cause Ragu e Aucroix, la Corte di appello era tenuta a verificare, così come del resto rappresentato dal Procuratore generale nel corso della discussione dinanzi alla Corte territoriale (v. pag. 7 della trascrizione della fonoregistrazione dell'udienza del 24 settembre 2026), anche attraverso il ricorso a consultazioni preventive con richiesta di informazioni allo Stato emittente, la possibilità di eseguire in Italia la pena irrogata con la sentenza

di condanna definitiva emessa dall'Autorità giudiziaria rumena, richiedendo a detto Stato la trasmissione della sentenza e il certificato di cui al modello standard dell'allegato I della decisione quadro 2008/909.

La Corte, inoltre, avrebbe dovuto comunque accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 6, §§ 1, 2, lett. a) e b), della decisione quadro 2008/909 (art. 10, comma 1, lett. a), b) e d), e 4, d.lgs. n. 161 del 2010), e ciò al fine di impedire l'impunità del consegnando e di assicurare, nello stesso tempo, il suo completo reinserimento sociale.

Nel caso di specie, come correttamente denunciato dal pubblico ministero ricorrente, la Corte del merito non ha provveduto ad effettuare le su esposte richieste e verifiche, imposte dal diritto dell'Unione europea nel caso in cui la consegna sia rifiutata ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69 del 2005.

13. Si impone, pertanto, sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari, che, in mancanza di chiare indicazioni operative rinvenibili nella motivazione della sentenza della Corte di giustizia, fermo restando, allo stato, il rifiuto di consegna, provvederà agli adempimenti di cui sopra, utilizzando appieno gli strumenti adottati dall'Unione europea in tale settore in modo da promuovere la fiducia reciproca alla base di tale cooperazione, anche attivando le opportune interlocuzioni con le competenti Autorità dello Stato di emissione.

La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bari. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.

Così deciso il 14 ottobre 2026.

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Gaetano De Amicis

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 OTT 2026